

ATTO DI TRANSAZIONE

Addì del mese di duemilaventitre, con la presente scrittura privata si costituiscono:

DA UNA PARTE

Acquedotto Pugliese S.p.A., (C.F.: 00347000721), con sede in Bari alla via Cognetti n. 36, in persona del legale rappresentante p.t.,

DALL'ALTRA

Comune di Galatone (P.iva 82001290756), in persona del Responsabile del VII Settore Lavori Pubblici-Ambiente, debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del ,

PREMESSO CHE

- con ordinanza n. 176 del 27/10/2009, poi reiterata con ordinanza n. 30 del 23/02/2010, il Sindaco del Comune di Galatone intimava ad AQP di provvedere alla bonifica del sito inquinato, al recupero e smaltimento nelle forme di legge dei rifiuti abusivamente depositati, a ridosso della condotta idrica di proprietà di AQP sita nel territorio del Comune di Galatone, per una fascia di terreno estesa per circa 9 Km, dall'impianto di sollevamento di Seclì sino al serbatoio di S. Eleuterio;
- tali ordinanze venivano impugnate innanzi al TAR Puglia – Lecce dalla Società AQP e con sentenza n. 1492/2012 il Tribunale adito accoglieva il ricorso solo in merito all'illegittimità, per incompetenza del Sindaco, delle ordinanze recanti l'ordine di bonifica dei luoghi interessati dalla presenza del deposito illecito dei rifiuti di che trattasi;
- avverso detta sentenza AQP proponeva appello al Consiglio di Stato il quale con sentenza n. 705/2016 lo accoglieva, stabilendo che AQP non era tenuta a

rimuovere i rifiuti in questione e nell'ipotesi in cui, nelle more del giudizio, lo avesse fatto aveva diritto a ripetere le somme spese dal Comune di Galatone, al contempo però, il Consiglio di Stato, rigettava la richiesta di risarcimento del danno in assenza di prova dei danni subiti da AQP;

- in considerazione del silenzio serbato dal Comune, sulla richiesta di restituzione delle somme quantificate in €. 42.596,94, AQP presentava ricorso al TAR Puglia – Lecce il quale con sentenza n. 699/2022 respingeva il ricorso declinando la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario *“in quanto la pretesa azionata da parte ricorrente al rimborso delle somme di denaro che asserisce di avere indebitamente pagato per rimozione rifiuti ha consistenza di diritto soggettivo perfetto in ordine all’an ed al quantum dell’eventuale rimborso spettante ex art. 41 (“Azione generale di arricchimento”) cod. civ. (“Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”), non azionabile – quindi – con il rito del silenzio rifiuto”;*

- per effetto di quanto sopra la Società AQP presentava ricorso al Giudice del Tribunale Ordinario di Lecce, il quale con decreto ingiuntivo telematico, n. 2423/2022 – R.G. 6978/2022 – ingiungeva al Comune di Galatone di pagare immediatamente, in favore di Acquedotto Pugliese S.p.A., la somma di €. 42.596,94, a titolo di obbligo restitutorio, oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 286,00 per spese ed in €. 1.200,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge, per un totale complessivo di €. 63.209,05;

- con deliberazione n. 235/2022 questa Giunta Municipale autorizzava il sindaco a proporre formale opposizione al predetto decreto ingiuntivo, con mandato di

patrocinio legale dell'Ente all'Avvocatura Comunale;

- in esecuzione del mandato conferito il Responsabile dell'Avvocatura Comunale provvedeva alla redazione e al deposito dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, con contestuale istanza di sospensione, eccependo l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente già oggetto dei precedenti giudizi amministrativi, in tale sede avanzata a titolo di risarcimento del danno e respinta, inoltre ne contestava la quantificazione risultante eccessivamente sproporzionata, rispetto all'eventuale attività di rimozione dei rifiuti posta in essere nel solo territorio del comune di Galatone;
- controparte replicava alla contestazione producendo in giudizio fatture e formulari della ditta Glob Eco s.r.l., incaricata per suo conto della rimozione dei rifiuti di che trattasi;
- il Giudice adito sciolta la riserva, assunta alla prima udienza, con ordinanza resa fuori udienza ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rilevando la genericità della contestazione, in merito alla spettanza e quantificazione delle somme richieste, stante la documentazione prodotta in giudizio da parte opposta;
- la difesa comunale, nell'udienza tenuta in data 28/09/2023, ha provveduto a chiedere un rinvio della causa al fine di poter acquisire da controparte la disponibilità ad un'eventuale definizione transattiva del giudizio, tale rinvio è stato accolto positivamente dal Giudice che ha fissato la prossima udienza alla data del 06/12/2023;
- a seguito della trattativa effettuata l'Avv. Maria Rosaria Mola, in nome e per conto della propria assistita Acquedotto Pugliese S.p.A., trasmetteva al Comune di Galatone, con nota pec del 20/11/2023 – prot. 34923, l'accettazione

all'accordo secondo i seguenti termini proposti:

- riduzione della somma, di €. 63.209,05, portata dal decreto ingiuntivo n.

2423/2022 alla sola quota di €. 41.596,94, pari al solo valore della fattura n. 390

del 29/10/2010 relativa agli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti

abusivamente abbandonati, con definitivo stralcio degli interessi moratori, degli

onorari per spese legali e delle spese di procedura;

- abbandono del Comune di Galatone del procedimento giudiziale di opposizione

R.G. n. 10011/2022 pendente innanzi al Tribunale Civile di Lecce;

- rinuncia della Società AQP all'azione di cui al decreto ingiuntivo n. 2423/2022 –

R.G. 6978/2022;

- è volontà delle parti – con reciproche concessioni – transigere la pendente lite lite, come in effetti;

TRANSIGONO

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. la Società Acquedotto Pugliese S.p.A., dichiara di rinunciare al pagamento in suo favore degli interessi spese legali e di procedura, pari alla somma di €. 21.612,11, così come risultanti dal decreto ingiuntivo n. 2423/2022;

3. il Comune di Galatone si impegna a versare in favore della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., che accetta, la somma di €. 41.596,94, a saldo e stralcio della propria posizione debitoria, nei confronti di quest'ultima, derivante dalle somme portate dal decreto ingiuntivo n. 2423/2022;

4. la Società Acquedotto Pugliese S.p.A., dichiara di rinunciare all'azione di cui al decreto ingiuntivo n. 2423/2022 – R.G. 6978/2022;

5. il Comune di Galatone dichiara di abbandonare il procedimento giudiziale di opposizione R.G. n. 10011/2022 pendente innanzi al Tribunale Civile di Lecce;

6. l'indicato importo di €. 41.596,94, verrà corrisposto, tramite bonifico bancario, entro la data del 31/12/2023 e comunque solo a seguito della sottoscrizione del presente atto, da versare sul conto intestato a _____ recante le seguenti coordinate _____;

7. con l'integrale versamento dell'importo di cui al punto n. 3, la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. unitamente ai propri Avvocati Maria Rosaria Mola e Daniela Jouvenal non avranno più nulla a pretendere dal Comune di Galatone in relazione alle somme portate dal decreto ingiuntivo n. 2423/2022 emesso dal Tribunale Civile di Lecce;

8. nell'ipotesi in cui il Comune di Galatone non dovesse adempiere al pagamento secondo le modalità sopra spiegate, il presente accordo dovrà intendersi decaduto e la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. potrà portare in esecuzione il predetto decreto ingiuntivo n. 2423/2022 per il recupero dell'intero credito vantato, comprensivo delle spese legali e degli interessi;

9. il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti e per i loro aventi causa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Galatone

Società Acquedotto Pugliese S.p.A.

Il Responsabile VII Settore

Il Legale Rappresentante p.t.